

COMUNE DI SOSTEGNO
PROVINCIA DI BIELLA

ALLEGATO A)

AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULLE OCCUPAZIONI DELLE AREE E SPAZI PUBBLICI O SOGGETTE A
SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO

TARIFFE

OCCUPAZIONE PERMANENTI

	Rif.to D.Lgs.	Rif.to Reg.to
<p>A) Occupazione di qualsiasi natura su suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno:</p> <p>Categoria prima Categoria seconda</p>	<p>Art.44 c.1/a € 22,30 € 17,12</p>	Art.5
<p>B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione 50%):</p> <p>Categoria prima Categoria seconda</p>	<p>Art.44 c. 1/c € 11,41 € 8,55</p>	Art.8
<p>C) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico. Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione 70%):</p> <p>Categoria prima Categoria seconda</p>	<p>Art.44 c.2/a € 6,85 € 5,14</p>	Art.8
<p>D) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art.46 del D.Lgs 507/1993. La tassa è determinata forfaitariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente, per ogni Km. lineare o frazione e per anno:</p> <p>Categoria prima Categoria seconda</p>	<p>Art.47 c.2/a € 167,84 € 125,89</p>	Art.20 c.1
<p>E) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi. Per ogni apparecchio e per anno:</p> <p>Centro abitato Zona limitrofa Sobborghi e zone periferiche</p>	<p>Art.48 c.7 € 13,43 € 10,08 € 7,09</p>	Art.23
<p>F) Distributori di carburanti: occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati. Per ogni distributore e per anno:</p> <p>Centro abitato Zona limitrofa Sobborghi e zone periferiche Frazioni</p>	<p>Art.48 c.1 € 40,29 € 33,57 € 20,14 € 6,71</p>	Art.22

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	Rif.to D.Lgs.	Rif.to Reg.to
A) Occupazioni temporanee di suolo pubblico. Tariffa giornaliera per mq.: Categoria prima Categoria seconda	Art.45 c.2/a € 1,34 € 1,00	Art.26

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

	Rif.to D.Lgs.	Rif.to Reg.to
1. fino a 6 ore e fino a 14 giorni: Categoria prima Categoria seconda	€ 0,68 € 0,51	Art.26 c.2
2. fino a 6 ore (riduzione del 30%) e oltre i 14 giorni: Categoria prima Categoria seconda	€ 0,47 € 0,35	Art.26 c. 1-2
3. oltre le 6 ore e fino 12 ore e fino a 14 giorni: Categoria prima Categoria seconda	€ 0,47 € 0,35	Art.26 c.2
4. oltre le 6 ore e fino 12 ore e oltre i 14 giorni: Categoria prima Categoria seconda	€ 0,33 € 0,25	Art.26 c. 1-2
5. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni Categoria prima Categoria seconda	€ 0,20 € 0,16	Art.26 c.2
6. oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre i 14 giorni Categoria prima Categoria seconda	€ 0,14 € 0,10	Art.26 c.1-2

	Rif.to D.Lgs.	Rif.to Reg.to
B) Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo. Tariffa giornaliera per mq. (riduzione del 30%): Categoria prima	Art.45 c.2/c € 0,94 € 0,70	Art.20 c.3
C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%. La superficie tassabile è determinata ai sensi del 3° comma dell'art.26 del presente regolamento.	Art.45 c.3	Art.26 c.3

<p>D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui al precedenti punti sono ridotte del 50%</p>	<p>Art.45 c.5</p>	<p>Art.26 c.10</p>
<p>E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%. La superficie tassabile è determinata ai sensi del 5° comma dell'art.26 del presente regolamento</p>	<p>Art.45 c.5</p>	<p>Art.26 c.5</p>
<p>F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del D.Lgs 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.</p>	<p>Art.45 c.5</p>	<p>Art.20 c.6</p>
<p>G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) aumentata del 30%.</p>	<p>Art.45 c.6</p>	<p>Art.20 c.9</p>
<p>H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50%.</p>	<p>Art.45 c.6/bis</p>	<p>Art.20 c.12</p>
<p>I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.</p>	<p>Art.45 c.7</p>	<p>Art.26 c.7</p>
<p>L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D.Lgs 507/93. La tassa è determinata in misura forfettaria come segue: a) fino ad 1 Km. Lineare e di durata non superiore a 30 giorni . b) oltre 1 Km. Lineare e di durata non superiore a 30 giorni ... Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: - fino a 90 giorni + 30 % - oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50 % - di durata superiore a 180 giorni + 100%</p>	<p>Art.47 c.4 € 13,43 € 20,14</p>	<p>Art.20 c.3</p>
<p>M) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle elencate alla lettera E) la tariffa di cui alla lettera A) è aumentata nella misura del 50%. La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.</p>	<p>Art.45 c.4 Art.45 c.8 Art.42 c.2</p>	<p>Art.26 c.4 Art.26 c.8 Art.6</p>